

COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

***CAPITOLATO D'ONERI PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E DI
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLE PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI NONCHE' DI ESECUZIONE
DEL RELATIVO SERVIZIO***

Approvato con deliberazione di G.C.n. 68 del 23.11.2015

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, la riscossione dei relativi diritti, nonché la riscossione delle imposte di pubblicità ed accessori in conformità alle tariffe e al Regolamento comunale vigenti e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in sei anni.

Nel caso di assunzione diretta della gestione o di passaggio ad altro concessionario, all'appaltatore uscente incombe l'obbligo di procedere al recupero degli importi rimasti da esigere, a qualsiasi titolo, relativi al periodo della sua gestione.

ART. 3 – CANONE

Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere un canone fisso annuo di € _____, determinato dall'aumento sull'importo di € 750,00 fissato a base d'asta, che dovrà essere versato in quote trimestrali posticipate entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre.

In caso di variazione delle tariffe superiore al 10% deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone fisso convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale, sulla base delle variazioni in aumento o diminuzione, delle tariffe medesime.

ART. 4 – REQUISITI

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze. Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

ART. 5 – INTERESSI DI MORA

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applicano gli interessi di mora vigenti sugli importi non versati, che può essere recuperata dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 Aprile 1910, n. 639.

ART. 6 – NATURA DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici.

L'affissione dovrà essere corrispondente alle norme previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e tempestivamente eseguita così come richiesto dai contribuenti, senza che la società possa richiedere alcun compenso straordinario. Alla Società, per tale titolo, è dovuto soltanto quanto previsto dall'art. 22 comma 9, decreto legislativo.

ART. 7 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune e può farsi sostituire da un rappresentante a norma dell'Art. 31, comma 1, del D.Lgs. 507/1993.

E' vietato il subappalto del servizio.

ART. 8 – CONTROLLI

L'appaltatore dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

ART. 9 – STAMPATI E BOLLETTARI

Il concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche la elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico degli organi amministrativi comunali.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 11 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempre che connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

ART. 12 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'appaltatore presterà una cauzione pari al 10% dell'importo offerto.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione comunale di reintegrarsi nei propri crediti sulla cauzione prestata.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune darà all'appaltatore tutto l'appoggio della sua autorità perché il servizio abbia a procedere regolarmente. Il Comune si impegna inoltre, per tutta la durata dell'affidamento, a non avvalersi di altri per l'esecuzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni e della pubblicità, restando impegnato con l'appaltatore stesso per tutti i diritti e doveri che ne conseguono.

ART. 14 – ARBITRATO

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra il Comune e l'appaltatore sarà competente il Foro di Novara.

ART. 15 – SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato, negli appositi spazi definiti dal piano :

UBICAZIONE	TIPOLOGIA	FORMATO	MONOF/BIFAC	DESTINAZ. USO
FRAZIONE ARBORA	STENDARDO	140X100	MONOFACCIALE	ISTITUZ. + NECROL.
STRADA NOVARINO	STENDARDO	200X70	MONOFACCIALE	ISTITUZ. + NECROL.
VIA MARCONI, 23	TABELLA	200X140	MONOFACCIALE	IST./NECROL./COMM.
VIA MARTIRI	STENDARDO	200X140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MARTIRI	STENDARDO	140X100	MONOFACCIALE	COMMERCIALE + NEC.
VIA ROMA	STENDARDO	400X140	MONOFACCIALE	IST./NECROL./COMM
VIA ROMA	TABELLA	200X70	MONOFACCIALE	ISTIT. + COMMERC.
VIA ROMA	STENDARDO	200X140	BIFACCIALE	IST./NECROL./COMM

Dovranno rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/1993.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza dal ricevimento della commissione.

ART. 16 - ESENZIONI – RIDUZIONI

L'appaltatore non potrà esentare alcuno dalle imposte e diritti dovuti, esclusi i casi espressamente e tassativamente stabiliti dalle legge e dal Regolamento Comunale.

Del pari l'appaltatore non potrà concedere al contribuente nessuna riduzione o provvedere alla restituzione di quanto versato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 – DATI STATISTICI

Al concessionario incombe l'obbligo di fornire, nei termini previsti, i dati statistici richiesti a mezzo della Direzione delle Entrate, dal competente Ministero.

ART. 18 – IMPIANTI AFFISSIONI

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti in modo da garantirne la conservazione e funzionalità.

ART. 19 – SERVIZIO

Al fine di regolamentare compiutamente i rapporti tra il concessionario ed il Comune, in merito allo svolgimento del servizio, il concessionario stesso può riscuotere presso la sua sede principale, o preferisca, ove esiste, l'imposta annuale di pubblicità ed elaborare elettronicamente anche presso centri di servizi meccanografici gli atti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti di affissioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993. E' consentito, a tale scopo, l'utilizzo di stampati su moduli continui. Potrà tenere presso di sé bollettari e registri contabili, relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo, a richiesta scritta del Comune, di produrre, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la documentazione stessa per i controlli che intenderà eseguire l'Ente appaltante, a mezzo dei suoi incaricati, o per eventuali richieste da altri Organi Tutori competenti in materia.

Incombe l'obbligo al concessionario di tenere presso il Comune un proprio incaricato al servizio di affissione manifesti, di riscossione dei diritti sulle affissioni e sulla pubblicità temporanea, dotando l'incaricato stesso dei bollettari e dell'altro materiale occorrente.

Nel caso in cui il concessionario non riesca a reperire in loco un proprio incaricato, il Comune si impegna a dare tutta la sua collaborazione affinché il servizio venga svolto.
